

# **COMUNE DI TREVISO**

## **- REGOLAMENTI -**

### **MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO**

#### **Regolamento per la disciplina del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Treviso**

<b>Art. 1 - Definizione di mercato .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Istituzione e gestione del mercato .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Discipline di settore e loro pubblicità .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Commissione di mercato .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Funzionamento e compiti della commissione di mercato .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Direttore di mercato .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 - Compiti del direttore del mercato .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Personale addetto al mercato .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Servizi di mercato .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Vigilanza e polizia di mercato .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 - Pesatura prodotti e verifica del peso .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 - Servizio igienico-sanitario .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 - Rilevazioni statistiche .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14 - Servizio di facchinaggio e trasporto .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 15 - Gestione dei servizi, canoni e tariffe .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16 - Responsabilità .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Venditori e compratori .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 18 - Disciplina delle operazioni commerciali .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 19 - Assegnazione dei posteggi e pertinenze .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 - Carattere delle assegnazioni dei posteggi .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 21 - Indicazione sui posteggi .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 22 - Termine delle assegnazioni .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 23 - Revoca delle assegnazioni .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 24 - Riconsegna dei posteggi .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 25 - Calendario, orario e diritti di mercato .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 26 - Ordine interno .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 27 - Pulizia posteggi .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 28 - Circolazione veicoli .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 29 - Operazioni di vendita .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 30 - Vendite all'asta .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 31 - Commercializzazione dei prodotti .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 32 - Vendita per conto .....</b>	<b>17</b>

<b>Art. 33 - Derrate affidate alla direzione del mercato .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 34 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 34/bis .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 35 - Norme speciali attinenti il settore ittico .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 36 - Norme speciali attinenti al settore florovivaistico .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 37 .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 38 .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 39 .....</b>	<b>21</b>
<b>Disposizione transitoria e finale.....</b>	<b>21</b>
<b>Allegato 1) - Sanzioni.....</b>	<b>22</b>
<b>NOTE: .....</b>	<b>23</b>

### **Art. 1 - Definizione di mercato**

Il mercato all'ingrosso del Comune di Treviso è situato in località Stiore ed è costituito, nell'area all'uopo delimitata, dagli spazi, dai locali, dalle attrezzature e dai servizi posti a disposizione degli operatori economici nei settori indicati dall'art. 1 della legge regionale 30.3.1979, n. 20, nonché dei funghi. L'insieme di tali beni costituiscono il pubblico servizio dei mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti della legge quadro 25.3.1959, n. 125 e della L.R. 20/79.

Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o confezionati o per derrate sciolte in quantità non inferiore a quella stabilita dall'ente gestore; al rispetto delle quantità minime sono tenuti anche i produttori nei confronti delle vendite effettuate a privati consumatori.

### **Art. 2 - Istituzione e gestione del mercato**

L'istituzione del mercato all'ingrosso, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 20/79 è stata assunta dal Comune di Treviso.

La gestione del mercato avviene in conformità dell'art. 4 dell'anzidetta L.R. 20/79. Può, in particolare, essere affidata con deliberazione del consiglio comunale, anche a soggetto giuridico come contemplato dall'art. 4 della stessa legge.

### **Art. 3 - Discipline di settore e loro pubblicità**

In relazione ai diversi settori merceologici operanti nel mercato, l'ente gestore ha il potere di disciplinare, a livello di dettaglio, le rispettive attività in materia ove non diversamente normate da fonti superiori o dal presente regolamento.

Il direttore di mercato, in conformità alla disciplina di cui sopra, può emanare ulteriori disposizioni per ciascun settore operativo funzionante. Queste devono essere divulgate mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all'albo del mercato, oltre che all'albo pretorio comunale. Le disposizioni sono raccolte unitamente agli ordini di servizio di rilevanza esterna e sono accessibili da parte di chiunque, nei modi di legge.

Nelle ipotesi del 1° e 2° comma del presente articolo dev'essere sempre sentita la commissione di mercato, il cui parere è obbligatorio.

#### **Art. 4 - Commissione di mercato**

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla L.R. 20/79 nonché dal presente regolamento, il consiglio comunale provvede a nominare una commissione di mercato su designazione delle categorie o associazioni maggiormente rappresentative.

Essa è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è così composta:

- 1 - tre rappresentanti del Comune eletti dal consiglio comunale, di cui uno per la minoranza;
- 2 - un rappresentante della Camera di Commercio;
- 3 - un rappresentante dell'ente gestore;
- 4 - un responsabile del settore igiene pubblica dell'ULSS competente;
- 5 - un rappresentante dei consumatori;
- 6 - un rappresentante della cooperazione;
- 7 - un rappresentante dei concessionari;
- 8 - un rappresentante dell'Ispettorato agrario della Regione.

In relazione all'effettiva presenza nel mercato di settori merceologici diversi e differenziati strutturalmente, la commissione viene così integrata a seconda dei casi:

##### **SETTORE AGROALIMENTARE**

prodotti vitivinicoli, ortofrutticoli, sementi e piante

- 1 - due produttori singoli o associati;
- 2 - un commerciante all'ingrosso, acquirente e non concessionario;
- 3 - due commercianti concessionari, siano essi all'ingrosso che commissionari o mandatari;
- 4 - due commercianti al dettaglio, con sede stabile, dei rami merceologici più rappresentativi, di cui uno non esercitante nel comune sede del mercato;
- 5 - due commercianti ambulanti di cui uno non esercitante con sede stabile nel comune sede del mercato;
- 6 - un rappresentante della grande distribuzione;
- 7 - un rappresentante degli industriali con attività nel settore merceologico preminente;

##### **SETTORE ITTICO**

- 1 - un commerciante all'ingrosso;
- 2 - un veterinario dell'ULSS competente;

##### **SETTORE AVICUNICOLO**

- 1 - un produttore allevatore;
- 2 - un commerciante all'ingrosso;
- 3 - un commerciante al minuto;

I rappresentanti di cui ai numeri 2 e 3 del settore avicunicolo possono appartenere indifferentemente ai settori commerciali che trattano sia prodotto vivo che macellato.

Decorsi 60 giorni dalla richiesta, rivolta alle associazioni di categoria più rappresentative, di designare terne di candidati alla nomina a componenti la commissione, il consiglio comunale, in difetto di tali designazioni, procederà alle nomine adottando propri criteri.

Il consiglio comunale nomina anche membri supplenti; questi, oltre a subentrare,

nell'ordine di nomina, al venir meno, per qualsiasi motivo, dei componenti effettivi, li sostituiscono con pienezza di poteri in caso di momentaneo impedimento degli stessi a partecipare alle riunioni della commissione medesima.

Qualora gli argomenti da trattare risultino d'interesse generale, la commissione verrà convocata con la presenza dei rappresentanti di tutti o più settori merceologici, in ciò decidendo il presidente.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto il direttore del mercato con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati; i membri delle sezioni merceologiche decadono con il decadere della commissione di base, indipendentemente dalla loro anzianità di carica.

### **Art 5 - Funzionamento e compiti della commissione di mercato**

I compiti della commissione di mercato sono stabiliti dalle normative vigenti (artt. 9 e 19 della L.R. 20/79).

La commissione determina le norme relative al proprio funzionamento, viene convocata dal presidente ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero la sua convocazione venga richiesta dall'ente gestore, o da un quarto dei suoi membri, o comunque da almeno sei commissari.

Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, possono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviati ai destinatari almeno cinque giorni prima della data di convocazione, fatte salve le convocazioni d'urgenza, anche telefoniche.

Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di oltre la metà dei componenti in carica e, in seconda, almeno un'ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai supplenti, nell'ordine di nomina.

Ai partecipanti ai lavori della commissione può essere riconosciuta una indennità a titolo di rimborso spese, la cui misura sarà determinata dall'ente gestore.

A partecipare ai lavori della commissione possono venir chiamate rappresentanze di categoria od esperti nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.

Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate dal presidente della commissione stessa. La commissione di mercato deve inviare, entro dieci giorni dalla seduta, il relativo verbale della riunione all'ente gestore.

I pareri che alla commissione fossero richiesti dall'ente gestore devono essere evasi entro trenta giorni dalla data della pervenuta richiesta; decorso tale termine l'ente gestore decide di sua iniziativa.

### **Art. 6 - Direttore di mercato**

Il direttore viene nominato dall'ente gestore con l'osservanza delle normative vigenti e lo stesso ente ne regola anche il trattamento giuridico ed economico,

nonché ne stabilisce le attribuzioni e prerogative.

Il direttore del mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno dei suoi compiti istituzionali. Egli non può, comunque, assumere altri incarichi né effettuare consulenze tecniche, anche se non retribuite, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati all'ingrosso, o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore; non può svolgere attività commerciali in proprio o per conto terzi o altre attività incompatibili, ad avviso dell'ente gestore, con la direzione del mercato.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vicedirettore del mercato, il quale, oltre alle proprie attribuzioni, sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento.

In caso di temporanee assenze o impedimento del direttore del mercato e del vice direttore, l'ente gestore può affidare le relative funzioni ad altro proprio idoneo dipendente.

### **Art. 7 - Compiti del direttore del mercato**

Il direttore deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi, ne dispone l'organizzazione in ottemperanza alle disposizioni di legge e dei regolamenti, nonché a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore e nell'ambito delle proprie competenze.

Egli dirige il controllo annonario, statistico e di rilevazione dei prezzi; è capo del personale e stabilisce compiti e modalità di lavoro del personale dell'ente gestore adottando nei confronti dello stesso i provvedimenti disciplinari che potrà adottare secondo la disciplina del suo rapporto di lavoro e proponendo all'ente gestore le sanzioni di maggior rilievo.

Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, è compito del direttore, in conformità delle direttive e dei principi fissati dall'ente gestore, in particolare:

- A. emanare ordini di servizio e adottare provvedimenti necessari nei limiti delle proprie attribuzioni, dandone sempre comunicazione all'ente gestore e alla commissione di mercato;
- B. coadiuvare l'ente gestore e la commissione di mercato proponendo iniziative atte a favorire lo sviluppo del mercato e il miglioramento della sua funzionalità;
- C. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari, anche eseguendo saltuariamente ispezioni specie nelle ore di chiusura e in quelle notturne, e autorizzare in casi eccezionali l'introduzione o l'uscita di derrate oltre agli orari previsti;
- D. vigilare, per quanto di competenza, sull'applicazione delle norme comunitarie sui prodotti ortofrutticoli, vietando la vendita e/o imponendo il ritiro e la rilavorazione di quelle partite i cui prodotti, la loro confezione o i contenitori non siano conformi alle norme annonarie vigenti;
- E. curare la vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato mediante commissionari o altri soggetti abilitati, nonché la buona conservazione dei prodotti nel quadro dell'attrezzatura del mercato e delle vigenti disposizioni e controllare il regolare svolgimento dei servizi di mercato;
- F. vigilare perché l'attività dei commissionari, mandatari e astatori si svolga secondo le norme del codice civile e dei regolamenti;

- G. intervenire per dirimere equamente eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- H. rilasciare, a richiesta degli operatori e degli utenti, le certificazioni concernenti la qualità, specie, varietà quantità della merce e l'eventuale deprezzamento;
- I. esercitare le funzioni di polizia amministrativa attraverso i vigili urbani messi a sua disposizione;
- L. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare il peso delle merci e prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
- N. collaborare con il servizio igienico-sanitario per la buona conservazione delle merci depositate in mercato;
- O. controllare che gli strumenti di pesatura siano a norma di legge, siano tenuti puliti e in perfette condizioni di funzionamento e posti bene in vista degli acquirenti;
- P. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza e allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e/o di regolamento, o che comunque turbino il regolare andamento del mercato;
- Q. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari o affidategli, anche in via transitoria, dall'ente gestore.

#### **Art. 8 - Personale addetto al mercato**

L'ente gestore provvede all'assunzione diretta del personale necessario alla gestione del mercato stabilendone l'organico la qualifica e il trattamento economico.

Potrà, inoltre, avvalersi di qualsiasi negozio giuridico ritenuto conveniente per adattare la gestione ai migliori requisiti di economia e razionalità mediante affidamento a terzi di specifiche incombenze.

#### **Art. 9 - Servizi di mercato**

L'ente gestore, qualora non vi provveda direttamente, affida in concessione i servizi di mercato secondo criteri di economicità e razionalità privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperative tra esercenti detti servizi.

Il servizio viene regolato, di norma, da apposita convenzione e il titolare non può subconcederlo sotto pena di decadenza.

#### **Art. 10 - Vigilanza e polizia di mercato**

L'ordine pubblico nel mercato è assicurato dai competenti organi di polizia. Per quello di vigilanza, i vigili si attengono alle direttive impartite dal direttore di mercato.

#### **Art. 11 - Pesatura prodotti e verifica del peso**

Ogni venditore provvede al peso delle derrate mediante bilance automatiche; nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, prima e all'atto della

consegna delle merci ed alla presenza degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza della pesatura.

### **Art. 12 - Servizio igienico-sanitario**

Al servizio igienico-sanitario, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato provvedono i competenti organi sanitari, facendo osservare anche le norme vigenti in materia di veicoli adibiti al trasporto delle merci, contenitori, igiene del suolo e dell'abitato.

Tutti gli operatori sono tenuti a far visitare la merce agli addetti al servizio facilitandone il compito.

Detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti, disponendone la distruzione o l'avvio a particolari destinazioni e rilasciandone certificazione ai detentori della merce ed alla direzione del mercato.

Su richiesta e a spese del detentore determinate partite di prodotti possono venire accantonate e custodite fino a che non vengano rese note le risultanze delle analisi. Avverso al giudizio degli addetti è ammesso ricorso scritto agli organi sanitari superiori, i quali sono tenuti a pronunciarsi immediatamente in relazione alla deperibilità del prodotto.

Le spese per le operazioni ed i provvedimenti sanitari sopra citati sono a carico del proprietario o del detentore della merce.

### **Art. 13 - Rilevazioni statistiche**

Le rilevazioni statistiche vengono effettuate in conformità alla disposizione dell'ISTAT e in armonia con la normativa regionale vigente.

Nello svolgimento di tale compito è facoltà dell'ente gestore determinare ogni modalità di esecuzione e funzionamento assecondando criteri di economicità e razionalità ed utilizzando ogni negozio giuridico confacente al raggiungimento del risultato prefisso.

I concessionari di mercato sono tenuti a fornire alla direzione ogni elemento da questa ritenuto necessario od utile per lo svolgimento di tale compito d'istituto e a consentire particolari riscontri sui relativi documenti in loro possesso.

L'elaborazione dei prezzi deve riferirsi a quelli reali praticati e riferiti al metodo di commercializzazione vigente.

Tutti i dati individuali, comunque e da chiunque acquisiti, sono soggetti a segreto d'ufficio.

### **Art. 14 - Servizio di facchinaggio e trasporto**

Le operazioni di facchinaggio e trasporto delle merci all'interno dei mercati possono essere svolte direttamente dall'ente gestore o date in concessione con preferenza, a parità di condizioni, alle forme cooperative.

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, può determinare un numero minimo e massimo del personale necessario al servizio.

Le tariffe del servizio vengono determinate dall'ente gestore in rappresentanza diretta dell'ente istitutore, in base alla normativa vigente, sentita la commissione

di mercato.

Per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, i facchini dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Dovranno dimostrare di essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività. Essi sono responsabili delle merci loro affidate e non possono imporre la loro opera né rifiutarla quando vi siano richieste salvo, in quest'ultimo caso, non sussistano oggettive ragioni per farlo. Non possono farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

L'attività di facchinaggio viene remunerata per i servizi effettivamente resi e secondo le tariffe in vigore.

Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri famigliari e/o dipendenti, escluso il carico di merce venduta.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e trasporto delle merci, personalmente o a mezzo di propri famigliari e/o dipendenti, limitatamente alle merci di loro proprietà; altrettanto possono fare i consumatori.

I facchini che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza, o che comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili, previa contestazione degli addebiti, alle seguenti sanzioni:

A - diffida orale e scritta disposta dal direttore;

B - sospensione dal mercato da 1 a 3 giorni disposta dal direttore o, per durata maggiore, dopo aver sentito la commissione di mercato;

C - nei casi gravi l'espulsione dal mercato disposta dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti e sentita la commissione di mercato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.

Gli operatori alle vendite, quando lo consiglino particolari esigenze di mercato, possono affidare i servizi ai facchini organizzati nell'ambito dei rispettivi posteggi di vendita.

### **Art. 15 - Gestione dei servizi, canoni e tariffe**

L'ente gestore promuove la presenza nel mercato di ogni servizio utile alla sua funzionalità e alle necessità degli operatori, ivi compresi i servizi bancari e di tesoreria, nonché l'utilizzazione redditizia di ogni bene. Detti beni e servizi possono venire utilizzati o svolti direttamente dall'ente gestore o affidati in concessione a terzi.

Tariffe e canoni sono determinati dall'ente gestore secondo la normativa vigente, sentito il parere della commissione di mercato e vengono esposti all'albo del mercato.

Non possono essere esatti pagamenti in misura superiore a quella stabilita per prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono rimborsabili.

I corrispettivi per prestazioni a domanda facoltativa degli utenti, frequentatori e

concessionari, non contemplati dalle tariffe, sono affidati nella loro determinazione all'autonomia delle parti.

### **Art. 16 - Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori di mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati da essi o dai loro dipendenti.

### **Art. 17 - Venditori e compratori**

Sono ammessi ai mercati i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

#### **A - VENDITORI**

1 - i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori che devono essere iscritti negli appositi albi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2 - i produttori singoli o associati, nonché le associazioni costituite a norma di legge e in forza dei regolamenti CEE;

3 - le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedano alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti trattati nel mercato;

4 - gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione pubblica, dello Stato, della Regione, Provincia, Comuni e loro consorzi;

#### **B - COMPRATORI**

1 - i commercianti all'ingrosso in genere;

2 - i commercianti al minuto, singoli o associati;

3 - le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

4 - le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché pubblici esercizi, gruppi di acquisto e le unioni volontarie;

5 - le società di approvvigionamento e distribuzione.

Nell'orario e con le modalità fissate dall'ente gestore sono ammessi anche i consumatori per almeno due ore giornaliere.

Spetta al direttore del mercato accertare l'appartenenza delle categorie sopra indicate quale titolo per l'ammissione al mercato, rilasciando eventuali tessere di riconoscimento per l'accesso.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla commissione di mercato, la quale decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

### **Art. 18 - Disciplina delle operazioni commerciali**

I produttori singoli o comunque associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci. E' vietato ai concessionari di punti vendita nel mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori

del mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad enti ospedalieri, comunità assistenziali e parificabili.

I mandatari e gli astatori, stabilmente operanti nel mercato, non possono esercitare per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Non sono ammesse nel mercato consegne di merci ad acquirenti frequentatori da parte di operatori non titolari di concessioni fisse o precarie di locali ed aree attrezzate.

L'ente gestore potrà determinare la cauzione imposta ai commissionari e mandatari che effettuano operazioni in conto commissione.

Detta cauzione, vincolata per il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato, garantirà eventuali committenti della regolarità delle transazioni effettuate per loro conto.

Eventuali controversie tra committente e commissionario vanno rimesse in prima istanza all'ente gestore, il quale le dirimerà secondo equità dando comunicazione del lodo alle parti, eventualmente disponendo il prelievo totale o parziale della cauzione che dovrà venire reintegrata.

E' facoltà delle parti interessate non accogliere il giudizio espresso in tale materia, sentiti gli interessati, dall'ente gestore e di ciò dovranno dare comunicazione sia alla parte avversa che all'ente gestore, entro quindici giorni dalla ricezione di tale giudizio.

In caso di comprovata necessità l'ente gestore può provvedere all'approvvigionamento di qualsiasi prodotto trattato nel mercato nonché provvedere alla vendita di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori che ne facciano richiesta, nonché di prodotti deperibili, abbandonati o pervenuti senza possibilità di rintracciare il destinatario.

### **Art. 19 - Assegnazione dei posteggi e pertinenze**

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti grossisti, commissionari, mandatari iscritti agli albi di cui all'art. 3 della L. 125/59, alle organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27.7.1967, n. 622 e alle cooperative e loro consorzi che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Per i produttori singoli o associati che provvedono direttamente alla vendita dei propri prodotti deve essere prevista un'area appositamente attrezzata, non inferiore all'1% della superficie destinata ai posteggi.

Alle associazioni o cooperative tra produttori sarà riservato, alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per gli altri operatori, purché, non in contrasto con la legislazione comunitaria in materia, almeno il 10% dei punti di vendita del mercato o, comunque, un'area corrispondente ad almeno il 10% della superficie destinata a posteggi.

In caso di presentazione di domande di assegnazione da parte di associazioni o cooperative tra produttori insufficienti alla copertura dei posteggi disponibili, il

punto vendita potrà venire assegnato ad operatori privati. A parità di requisiti, alle cooperative ed alle associazioni di produttori viene riconosciuta priorità nell'assegnazione dei posteggi in eccedenza alla riserva di cui al punto precedente.

Agli operatori che svolgono attività a carattere stagionale può essere riservata, compatibilmente con la disponibilità di aree e del traffico, un apposito spazio. I magazzini, gli uffici e i posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati, o riassegnati, dall'ente gestore fra gli aventi titolo per l'ammissione alle vendite in base a criteri obbiettivi determinati dall'ente stesso che consentano di stabilire anche un eventuale ordine di priorità.

Le assegnazioni in concessione vengono effettuate dall'ente gestore per una durata iniziale non inferiore a tre anni rinnovabili per altri tre.

L'ente gestore, sentita la commissione di mercato, fissa i minimi di attività per il rinnovo della concessione.

Ciascun concessionario è tenuto a sottoporre all'ente gestore la documentazione necessaria a dimostrare il raggiungimento dei suddetti minimi che dovranno essere stabiliti tenuto conto dell'andamento del mercato.

Il riscontro di tale requisito, ove non desse luogo al raggiungimento del minimo fissato, comporta la revoca della concessione da parte dell'ente gestore, sentita la commissione di mercato, ovvero la riduzione del numero dei magazzini assegnati.

Il minimo potrà essere ridotto o anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore avessero obiettivamente impedito o fortemente contenuto l'attività del concessionario. L'ente gestore può diminuire il numero dei posteggi assegnati ai singoli operatori in considerazione a quanto sopra esposto.

Ai produttori, singoli o associati, sono dal direttore assegnate aree attrezzate e proporzionate all'entità delle produzioni dichiarate. Queste assegnazioni non oltrepassano in durata quella dell'anno solare o parte di esso.

Le relative tariffe dovranno essere pagate anticipatamente.

## **Art. 20 - Carattere delle assegnazioni dei posteggi**

Qualora l'assegnazione di un posteggio o altro bene sia disposta in favore di persona fisica, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge ed ai figli, ai partecipanti dell'impresa familiare di cui al Codice civile e ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e sempre che i destinatari posseggano i requisiti previsti dal presente regolamento. Essi possono farsi rappresentare da personale dipendente munito dei necessari poteri.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da personale dipendente munito dei necessari poteri.

La morte dell'assegnatario, come dei soci delle ditte assegnatarie, dev'essere comunicata all'ente gestore entro 30 giorni dal decesso stesso e così pure devono essere segnalati gli effetti giuridici che ne sono derivati.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una

società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società sino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché, questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale, sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica già titolare della concessione e purché, il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci proposti e i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale di mercato.

Sia le società originariamente titolari di concessioni che quelle costituite per trasformazione di ditta concessionaria individuale che intendono apportare variazioni (recesso o/e immissioni di soci, variazione della ragione sociale etc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'ente gestore, precisando sempre i requisiti che i neo soci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.

La mancanza delle prescritte autorizzazioni determinerà la revoca della concessione.

Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società giuridiche o di altre forme associative, l'ente gestore può sempre autorizzare l'unificazione e in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati e alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione uno o più posteggi contigui.

La nuova assegnazione comporta la rinuncia alle singole concessioni in atto, nonché l'assunzione di tutte le responsabilità e impegni previsti dal 4° comma. L'ente gestore potrà autorizzare anche eventuali operazioni di separazione di soci che diano luogo a formazione di distinti soggetti giuridici, assegnando agli stessi un numero di punti vendita non superiore a quello in precedenza concesso e ciò per la residua durata della concessione precedentemente in atto.

L'assegnazione di posteggi contigui potrà anche avvenire per spostamento di ditte, qualora venga riconosciuta l'esistenza di fondate ragioni da parte della commissione di mercato.

A tal fine, le ditte interessate potranno procedere di comune accordo per l'attuazione dei previsti spostamenti nei termini di tempo fissati dall'ente gestore. Qualora ciò non sia risultato possibile, l'ente gestore, allo scadere del termine di tempo indicato, sentita la commissione di mercato e le ditte interessate, potrà stabilire lo spostamento della assegnazione del posteggio, da attuarsi alla scadenza del periodo di concessione o, comunque, non oltre sei mesi dalle conformi decisioni dell'ente gestore, salvo corresponsione, da parte della ditta beneficiaria, di un'adeguata indennità che tenga esclusivamente conto dei reali oneri sopportati per il cambio del magazzino.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esservi

soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché, essa sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 125/59.

I produttori possono farsi rappresentare da famigliari e, solo in casi eccezionali, da personale dipendente.

La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comportano, rispettivamente, la revoca della concessione o la sospensione prevista dall'art. 15 della L. 125/59.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore, debbono eleggere domicilio a ogni effetto presso il rispettivo posteggio.

L'atto di concessione prevede le modalità e i limiti dell'uso del bene in concessione e dei relativi controlli da parte dell'ente gestore.

### **Art. 21 - Indicazione sui posteggi**

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta con la relativa sede o la ragione sociale, se trattasi di società. La tabella contenente le suddette indicazioni dovrà essere conforme al modello che eventualmente fosse approvato dall'ente gestore.

L'insegna di cui sopra, in quanto comportasse l'utilizzazione di una superficie superiore al mezzo metro quadrato, è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del n. 12 dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639.

### **Art. 22 - Termine delle assegnazioni**

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

A - alla scadenza;

B - per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;

C - per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

D - per scioglimento della società assegnataria.

### **Art. 23 - Revoca delle assegnazioni**

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1 - applicazione nei confronti dei soggetti fisici del titolare o legale rappresentante, di amministratori e/o soci di società, di misure di prevenzione note come "provvedimenti antimafia";

2 - cessione totale o parziale del posteggio a terzi;

3 - perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite del mercato;

4 - inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno solare, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato o mancata introduzione dei quantitativi minimi di merce di cui all'art. 7, punto 3, della L.R. 20/79, nel corso dell'anno solare precedente;

- 5 - accertate gravi scorrettezze commerciali;
- 6 - gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 7 - accertata morosità di oltre tre mesi nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
- 8 - sostituzione nella gestione del posteggio o coadiuvazione non autorizzata dall'ente gestore, nei casi più gravi e recidivi.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato. La commissione deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla pervenuta richiesta.

L'assegnazione del posteggio decade automaticamente, senza d'uopo di particolari formalità, con il cambio di gestione ove deliberato dal consiglio comunale, nell'ambito delle scelte di cui all'art. 4 della L.R. 20/79.

#### **Art. 24 - Riconsegna dei posteggi**

Cessata, revocata o decaduta l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono venir riconsegnati all'ente gestore liberi da persone o cose, anche interposte, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della direzione del mercato e a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso.

#### **Art. 25 - Calendario, orario e diritti di mercato**

Le operazioni di vendita e i relativi orari di funzionamento del mercato sono determinati dall'ente gestore.

Gli operatori all'ingrosso con sede fuori mercato devono uniformare la loro attività agli orari e al calendario del mercato all'ingrosso più vicino, secondo i provvedimenti amministrativi che vanno in proposito adottati dagli enti locali competenti.

E' consentito lo scarico, la sistemazione e l'uscita delle derrate durante l'orario di chiusura del mercato.

L'accesso e la sosta nel mercato sono assoggettati alla corresponsione di appositi diritti di mercato che vengono determinati dall'ente gestore e approvati, ove occorra, dal comitato prezzi.

#### **Art. 26 - Ordine interno**

L'ente gestore determina le direttive generali intese ad assicurare l'ordine interno del mercato. Il direttore del mercato, nell'ambito delle proprie competenze e di tali direttive, dispone e regola con appositi ordini di servizio.

Detti ordini di servizio sono esposti in appositi albi per una durata non inferiore ai 20 giorni e, successivamente, conservati e resi consultabili da parte di chiunque. In particolare, è vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze ed immediate adiacenze, comprendenti via Mercato ortofrutticolo, con inizio dal ponte sul fiume Cerca:

A - ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;  
B - attirare i compratori con grida, richiami o altre forme pubblicitarie poco consone alla serietà del mercato;  
C - gettare per terra rifiuti o derrate avariate, anche lungo i bordi della strada di accesso;  
D - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale ne sia l'ente beneficiario;  
E - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e/o delle contrattazioni o contrario alla decenza e alla sicurezza.  
E' inoltre vietato nel mercato:  
F - introdurre cani;  
G - accendere fuochi;  
H - tenere nei magazzini materiale infiammabile e imballaggi vuoti che non siano quelli di derrate vendute in giornata;  
I - l'ingresso ad accattoni, a venditori ambulanti di generi diversi da quelli ammessi al mercato, a suonatori e a tutti gli esercenti mestieri girovaghi;  
L - distribuire o affiggere stampati, manoscritti o avvisi nel mercato senza autorizzazione del direttore;  
M - ostacolare la libertà delle contrattazioni e spargere notizie artificiose tendenti a provocare alterazioni nei prezzi;  
N - sostare nel mercato oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico ed il carico delle merci;  
O - durante le ore di chiusura, dormire nei magazzini o nelle cabine dei veicoli.  
E' vietato occupare spazi non assegnati in concessione, con derrate o altro.  
Organizzazioni professionali e sindacali possono esporre loro comunicati in appositi albi.

### **Art. 27 - Pulizia posteggi**

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi, gli annessi e lo spazio antistante riservato a deposito di merce venduta siano da loro tenuti costantemente puliti e sgomberi da rifiuti.

I rifiuti vanno posti in appositi contenitori per essere scaricati direttamente nei luoghi e/o cassoni di raccolta.

E' vietato sospingere i rifiuti fuori dalle aree indicate.

### **Art. 28 - Circolazione veicoli**

I veicoli recanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano, possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, salvo diversa disposizione del direttore.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato con appositi ordini di servizio. L'ente gestore disporrà nelle aree interne del mercato, come eventualmente in quelle esterne e nelle immediate adiacenze, delle zone di sosta previo pagamento dei relativi diritti, se previsti.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è regolato dal direttore del mercato. Le caratteristiche tecniche e d'ingombro di tali mezzi sono stabilite dal direttore tenendo conto delle esigenze tecniche e funzionali del mercato, nonché della necessità di evitare rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini.

All'ingresso e all'interno del mercato i veicoli debbono procedere lentamente secondo la segnaletica orizzontale e verticale stabilita.

Durante le ore di chiusura del mercato i suddetti veicoli, muniti di apposita autorizzazione, possono accedere, uscire e compiere operazioni di carico e scarico salvo il pagamento dei diritti di mercato previsti.

La sosta all'interno del mercato è permessa solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle suddette operazioni; il ricovero dei veicoli sarà ammesso secondo le regole fissate dall'ente gestore.

### **Art. 29 - Operazioni di vendita**

Le vendite sono fatte esprimendo in unità di misura del sistema metrico decimale i quantitativi oggetto di compravendita.

Viene fatta eccezione per i prodotti per i quali la legge o la consuetudine consentano le vendite a collo, numero, mazzo etc..

Le contrattazioni devono essere eseguite in lire ed è vietato l'uso di frasi o parole in gergo.

Eventuali contestazioni per vizi occulti, non rilevabili all'atto della compravendita e riguardanti sia i requisiti qualitativi che quantitativi della merce trattata, devono essere proposti dall'acquirente al venditore entro il termine perentorio della stessa giornata nella quale è avvenuto l'acquisto.

Casi particolari possono venir sottoposti al giudizio della commissione di mercato. La merce esposta nei posteggi dev'essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto. L'altezza delle cataste dev'essere opportunamente limitata onde evitare di togliere la visuale ai posteggi confinanti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte e rimaste invendute, senza dover per il ritiro stesso corrispondere alcunché, diritto salvo quelli riguardanti prestazioni facoltative utilizzate, nonché il facchinaggio. Aperte le contrattazioni, la merce venduta può essere depositata in superfici delimitate e distinta da quella in vendita, mediante cartellini portanti il nome del compratore.

### **Art. 30 - Vendite all'asta**

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della L. 125/59. In casi straordinari e in assenza di detti astatori, il direttore del mercato può procedere alle vendite all'asta di prodotti in contestazione.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita va aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento viene offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato.

### **Art. 31 - Commercializzazione dei prodotti**

Le vendite dei prodotti trattati nel mercato devono avvenire nel rispetto delle regole dettate per la loro commercializzazione.

Dell'esatta osservanza di tali norme è responsabile il detentore dei prodotti stessi. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite, pezzi o capi non rispondenti alle norme vigenti in materia commerciale, ovvero di consentirla previo adeguamento della merce alle norme di qualità, anche mediante riclassificazione.

Per la vendita di particolari generi, quali i funghi, valgono le norme emanate dai rispettivi organi nell'ambito delle loro competenze, surrogandovi in carenza lo stesso ente gestore con provvedimenti contingenti validi nell'ambito del mercato. Gli strumenti di pesatura devono essere in regola secondo norme di legge e posti alla vista dei compratori; nulla è dovuto per le operazioni di pesatura all'atto della vendita.

Le vendite non effettuate a mezzo astatori devono essere curate personalmente dagli intestatari dei posteggi o da persone abilitate alle vendite oppure dai produttori, loro famigliari o dipendenti, in caso di vendita diretta da parte di questi ultimi.

A nessuno è consentito intromettersi nelle altrui contrattazioni.

Tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, non può svolgere nel mercato medesimo attività commerciali di compravendita. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali ed avere interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposte persone. Gli operatori del mercato possono ottenere dal direttore certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite di merci giudicate prive dei requisiti di commercializzazione e, per quelle invendute o deperite, l'attestazione del fatto e la stima del deprezzamento.

L'operatore che non ottemperi alle suddette disposizioni non può opporre al committente la mancata vendita, o la svendita della merce, ovvero per quantità inferiori a quelle ricevute, salvo i cali fisiologici, le dispersioni ed i deperimenti naturali.

### **Art. 32 - Vendita per conto**

I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme per essi stabilite dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, scarico escluso, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (carico escluso), nonché dello "star del credere". Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà la direzione del mercato e il committente.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandatari regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1 - la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- 2 - il prezzo di vendita;
- 3 - il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- 4 - il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite e transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandatari.

Tutti i documenti, comprese le prime note e le note di consegna, debbono essere compilati con scritture indelebili.

Sono ammessi altri sistemi contabili la cui conservazione in memoria, ai fini dei due commi precedenti, va mantenuta per almeno trenta giorni dopo il termine delle operazioni di vendita o della compilazione del ricavo.

### **Art. 33 - Derrate affidate alla direzione del mercato**

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di mercato e in conformità delle norme stabilite dalla commissione di mercato e provvederà periodicamente a designare tre ditte fiduciarie alla vendita:

A- delle derrate affidate alla direzione per la vendita;

B - delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo di sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

C - delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida della direzione del mercato non vengano immesse alla vendita.

I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'ente gestore e dalla direzione del mercato, e a provvedere con immediatezza a trasmettere agli aventi diritto il ricavo netto delle suddette vendite.

L'ente gestore e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità, diretta e indiretta, verso i produttori, mittenti o altri per i pagamenti ad essi dovuti in conseguenza delle operazioni anzidette, salvo quanto disposto in materia di disciplina dell'attività dei commissionari e mandatari sottoposti a cauzione.

## **Art. 34 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi**

Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonché degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della L.R. 20/79 e successive eventuali modificazioni o del regolamento di mercato, si applicano in maniera scalare e progressiva le sanzioni previste dall'art. 19 della citata legge regionale.

Ovvero:

1 - IN CASO DI INFRAZIONI LIEVI:

A - diffida scritta ad opera del direttore o della commissione di mercato;

B - sospensione da ogni attività di mercato fino a tre giorni, da parte del direttore, con provvedimento definitivo;

2 - IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI:

A - sospensione da ogni attività di mercato fino a sei mesi, ad opera della commissione di mercato, con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;

B - revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la commissione di mercato.

Le violazioni di cui al precedente comma, ad eccezione della lettera A del punto 1), sono altresì passibili delle sanzioni amministrative di cui all'allegato 1) del presente regolamento. Le entrate derivanti da tali sanzioni sono devolute all'ente gestore, in via diretta o indiretta per i fini di cui all'art.19 della L.R. 20/79 e cioè per il sostegno delle spese necessarie al funzionamento dei mercati. La sanzione proposta dall'ente gestore viene irrogata con ordinanza del sindaco contenente le indicazioni necessarie per la sua applicazione e per il relativo versamento. La commissione di mercato potrà fornire indicazioni in merito alle infrazioni, alla gradualità delle sanzioni e al periodo a cui riferirsi per valutare i casi di recidività. Nella normativa di mercato adottata dallo stesso ente gestore, ovvero dal direttore di mercato nell'ambito dei suoi poteri possono essere previste le misure delle sanzioni applicabili in caso d'inosservanza delle norme emanate. Durante il periodo di sospensione, l'interessato non potrà accedere al mercato per l'esercizio delle proprie funzioni né per altro motivo, se non autorizzato dall'organo che ha emanato il provvedimento.

Nel caso di chiusura del magazzino di vendita la ditta non potrà compiere alcuna operazione commerciale dovendo, comunque, corrispondere i corrispettivi per l'uso del magazzino o dei locali colpiti dal provvedimento.

In casi gravi ed urgenti il direttore del mercato può disporre il provvedimento di cui al punto 2 lettera a) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 20/79, ovvero la sospensione cautelativa.

Tali provvedimenti devono essere comunicati immediatamente alla commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non vengono ratificati dalla stessa nel corso della sua prima seduta e, comunque, non oltre i 10 giorni.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 34/bis**

Il consiglio di amministrazione e/o il direttore devono curare l'affissione continua nei locali del mercato e in altre idonee posizioni dei cartelli contenenti la specifica indicazione sia degli obblighi sia delle sanzioni che sono comminate a carico dei trasgressori.

### **Art. 35 - Norme speciali attinenti il settore ittico**

In relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di funzionalità del mercato, possono essere previsti cicli di rotazione nell'uso dei posteggi di vendita del mercato ittico, cicli che verranno determinati dall'ente Gestore, sentita la commissione di mercato.

Qualora si tratti di assegnazioni temporanee per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni continuativi, rinnovabili per una durata complessiva annua non eccedente i novanta giorni, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato con preferenza per i pescatori-allevatori singoli o associati. Tutto ciò a condizione che detti operatori possano disporre delle condizioni di lavoro previste dal D.L. 30.12.1992, n. 531 che recepisce la direttiva CEE n. 91/493 ed eventuali successive disposizioni legislative in materia.

Per i venditori occasionali il mercato dispone anche di un servizio di pesatura. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare in tale esame i dovuti riguardi.

Il ghiaccio utilizzato nelle confezioni deve essere prodotto, raccolto, manipolato e trasportato nel rispetto delle norme igienico sanitarie e secondo direttive impartite dai competenti organi sanitari.

Sia nel mercato che nelle sue pertinenze è vietato:

- a) procedere a operazioni di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto;
- b) fumare, sputare e assumere cibi e bevande;
- c) attendere a operazioni di sezionatura e ad altri trattamenti di prodotti senza indossare vestiti di servizio, convenientemente puliti;
- d) circolare fuori del posteggio, delle sale di esposizione o di vendita con coltelli o altri arnesi da lavoro.

I consumatori privati, nell'ambito dell'orario loro riservato, non possono acquistare merce in quantità inferiore al chilogrammo, oppure a collo se così confezionata.

### **Art. 36 - Norme speciali attinenti al settore florovivaistico**

Agli operatori del settore l'ente gestore riserverà, compatibilmente con la disponibilità esistente, un'area attrezzata e adeguata alle quantità da essi trattate, utilizzando sia le strutture esistenti che quelle che risultasse necessario realizzare.

Nell'utilizzazione di dette aree dovranno essere adottate dall'ente gestore, anche su eventuale prescrizione degli organi sanitari competenti, le cautele e gli accorgimenti necessari a evitare commistioni tra prodotti del settore in riferimento e quelli commestibili.

Ai produttori singoli od associati che provvedono direttamente alla vendita dei loro prodotti dev'essere riservato almeno il 10% dei punti di vendita previsti per il settore o, comunque, della superficie complessivamente destinata.

I consumatori privati, nell'ambito dell'orario loro riservato, non possono acquistare articoli in quantità inferiori alle confezioni in vendita.

### **Art. 37**

Qualora la gestione del mercato sia affidata in concessione a una società a sensi dell'art. 22 della L. 142/1990 (lettere b ed e), spetta al consiglio di amministrazione della stessa, ai sensi del proprio statuto, definire i poteri del presidente, vicepresidente e dell'eventuale consigliere delegato; spetta altresì al consiglio di amministrazione nominare, sempre ai sensi del medesimo statuto, il direttore e/o sostituto e definirne le competenze.

### **Art. 38**

Nel caso di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 22 (lettere b ed e) della L. 142/1990, le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di gestione di mercato, oltre che ai vigili urbani, come previsto dall'art. 10, possono essere affidate, a richiesta, con formale deliberazione di giunta, anche ad apposito personale dipendente della società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina e le caratteristiche, qualità e attitudine degli agenti accertatori.

Tutte le entrate derivanti dai provvedimenti contravvenzionali sono di competenza del Comune al quale vanno devolute. Nel caso di affidamento del servizio, l'Amministrazione comunale dovrà versare alla società concessionaria, una volta all'anno, il 70% delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa a carico degli utenti trasgressori.

### **Art. 39**

Nel caso di gestione del servizio affidato ai sensi dell'art. 22 (lettere b ed e) della L. 142/90, la commissione di mercato di cui all'art. 4 risulta costituita dal sindaco o suo delegato che la presiede ed è composta come segue:

- a) tre rappresentanti del Comune eletti dal consiglio comunale di cui uno per la minoranza;
- b) un rappresentante della Camera di Commercio;
- c) un responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS competente;
- d) consiglio di amministrazione della società concessionaria.

### **Disposizione transitoria e finale**

Con effetto dalla data di inizio della gestione dei mercati da parte della concessionaria Treviso Mercati, vengono sostituiti dal presente i regolamenti del mercato ortofrutticolo e ittico fino a quel momento in vigore.

Nelle more di ricostituzione della commissione di mercato secondo la nuova composizione qui prevista, funzionerà con pienezza di poteri quella in carica adeguando le proprie competenze a quelle stabilite dalla L.R. 20/1979.

L'ente gestore, nei casi non previsti ovvero non compiutamente regolati dal presente regolamento, potrà assumere, ove se ne presentino la necessità e

l'urgenza, particolari disposizioni di carattere regolamentare sentita sempre preventivamente la commissione di mercato. Tali disposizioni avranno comunque efficacia limitata a tempi brevi, non superiori a due mesi.

Di tali disposizioni sarà sempre data immediata notizia al Comune affinché le approvi e proceda, ove lo ritenga, alle conseguenti modifiche del regolamento comunale.

### **Allegato 1) - Sanzioni**

	INFRAZIONE	SANZIONE (€)	
		minimo	massimo
1	Commercializzare i prodotti senza rispettare le norme previste per la corretta commercializzazione (art. 18 e 31)	50	300
2	Adoperare artifici tendenti ad aumentare il peso dei prodotti ortofrutticoli (art. 7 e 11)	25	150
3	Evadere il regolare pagamento del pedaggio di entrata (art. 25)	25	150
4	Non osservare l'orario di mercato da parte degli utenti del mercato (art. 7)	25	150
5	Vendere prima dell'orario stabilito (art. 7)	75	450
6	Circolare o parcheggiare senza rispettare la segnaletica o i limiti di velocità predisposti (art. 26 e 28)	25	150
7	Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione (art. 26)	25	150
8	Sostare in mercato oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico e il carico delle merci (art. 26)	25	150
9	Consegnare merci ad acquirenti frequentatori da parte di operatori non titolari di concessioni fisse o precarie (art. 18)	50	300
10	Abbandonare rifiuti, lordare in qualsiasi modo il mercato, lordare o tenere rifiuti presso i magazzini e gli spazi ad essi antistanti e retrostanti (art. 26 e 27)	75	450
11	Non raccogliere negli appositi recipienti i rifiuti e/o abbandonare gli stessi attorno agli appositi contenitori (art. 27)	75	450
12	Tenere nei magazzini o nelle immediate adiacenze materiale infiammabile e imballaggi vuoti che non siano quelli di derrate vendute in giornata (art. 26)	75	450
13	Introdurre animali od accendere fuochi (art. 26)	15	90
14	Accesso al mercato di persone non comprese nelle categorie previste (venditori, compratori, consumatori) o comunque non ammesse (art.17 e 26)	15	90

15	Compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e/o delle contrattazioni o tenere comportamenti contrari alla sicurezza (art. 26)	75	450
16	Violare le norme che disciplinano il Mercato non specificate in questa tabella e non altrimenti sanzionate	25	150
17	Occupazione delle striscie di attraversamento pedonale * a bancale o a metro quadrato o frazioni di essi	50*	500
18	Occupazione delle piste per il transito dei carrelli/muletti per il trasporto della merce * a bancale o a metro quadrato o frazioni di essi	50*	500
19	Occupazione degli spazi destinati alla merce venduta con merce non venduta	50	

**NOTE:**

Settore / Servizio responsabile: Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini / Servizio Attività produttive

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 dell'11.9.2009

Contenuto ultima modifica: Modifica dell'art. 26 (Ordine interno) e dell'allegato "Sanzioni"